

# **AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DI PRESTAZIONI SOCIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E DI SUPPORTO ALLA PERSONA.**

## **PREMESSA**

L'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate intende costituire un Elenco aperto di Enti accreditati per l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali, socio-educative e di supporto alla persona a favore dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito. L'Elenco degli Enti accreditati potrà essere utilizzato per l'attuazione di interventi e misure finanziate con risorse nazionali, regionali, comunali o derivanti da specifici programmi e progettualità, nonché per l'erogazione di interventi domiciliari, misure a sostegno della permanenza al domicilio, dimissioni protette, interventi di assistenza diretta e altre progettualità sociali e sociosanitarie attivate dall'Ambito.

## **ART. 1 – AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO ha validità per il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate comprendente i Comuni di Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavarina con Premezzo, Jerago con Orago, Gallarate, Oggiona con Santo Stefano, Samarate e Solbiate Arno.

## **ART. 2 – ENTI CHE POSSONO CANDIDARSI E RELATIVI REQUISITI DI ACCESSO**

Sono ammessi a presentare la candidatura gli Enti erogatori di servizi sociali e sociosanitari, o Enti privati di assistenza, Consorzi già costituiti. Potranno altresì presentare domanda imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI-RTI-ATS) e Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro nonché consorzi stabili che sono tenuti ad indicare con quali consorziati partecipano e, relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare all'accREDITAMENTO in qualsiasi forma.

Dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgimento di attività nel settore di pertinenza del servizio per il quale si presenta candidatura da almeno due anni;
- rispetto del/i C.C.N.L. vigenti e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
- assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- iscrizione nei registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali; iscrizione, se impresa, al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio territorialmente competente; se cooperativa sociale, iscrizione all'albo nazionale o regionale delle cooperative sociali; se Ente del Terzo Settore, (Rif. D. Lgs.117/2017), iscrizione al registro nazionale/regionale dell'associazionismo e del volontariato, anagrafe nazionale delle ONLUS, registro delle associazioni di promozione

sociale, registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e registri assimilati;

- rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento in base alla normativa nazionale e regionale vigente per il servizio per il quale si presenta la candidatura;
- presenza di figure professionali adeguatamente formate e/o con il corretto profilo professionale impiegato nel servizio per il quale si presenta candidatura (a titolo esemplificativo: ASA/OSS - Psicologo - Educatore - Animatore - Operatore ausiliario - ecc....);
- impegno a adottare un sistema quantitativo e qualitativo di rendicontazione dei lavori svolti, finalizzato a produrre un report finale coerente con le finalità e le modalità definite nel Progetto Individualizzato;
- presenza di Referente-coordinatore con esperienza almeno biennale in attività di coordinamento che tenga e gestisca i rapporti con l'Ufficio di Piano.

N.B.: NON SI ACCETTANO CANDIDATURE DA PARTE DI LIBERI PROFESSIONISTI.

### **ART. 3 – CATEGORIE DI PRESTAZIONI ACCREDITABILI**

#### **Area A – Prestazioni socio-assistenziali domiciliari:**

tali prestazioni mirano a promuovere e a sostenere condizioni che consentano la permanenza nel normale ambiente di vita, evitando il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovendo il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità delle persone e favorendo l'acquisizione/mantenimento di abilità ed autonomie. Si realizza in interventi a sostegno di progetti di natura assistenziale che favoriscano il benessere psicofisico dei beneficiari, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aiuto per la cura della persona (igiene personale, alzata e vestizione); aiuto nell'assunzione del pasto, mobilitazione/deambulazione; supporto per le autonomie personali; supporto per il mantenimento delle capacità cognitive/intellettive/relazionali; assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; aiuto per il governo della casa. Personale previsto per queste attività: ASA/OSS.

#### **Area B – Prestazioni educative e socio-educative:**

gli interventi, strutturati in contesti socializzanti, sono finalizzati al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza. Si realizza in interventi a sostegno di progetti di natura educativa e socializzante che favoriscano il benessere psicofisico e la vita di relazione di persone con disabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo: affiancamento educativo per favorire la frequenza Centri Estivi, attività di tempo libero, accompagnamento in progetti extra-scuola, laboratori espressivi. Personale previsto per queste attività: educatore professionale/professionista specificatamente qualificato per le attività previste nel Progetto Individualizzato nei limiti delle finalità socioeducative sopra definite.

### **Area C – Prestazioni psicologiche:**

percorsi di sostegno psicologico (individuale o gruppo) rivolti al caregiver familiare. Personale previsto per queste attività: psicologo.

### **Area D – Formazione e addestramento caregiver:**

interventi di formazione/addestramento per rinforzare il lavoro di cura e la gestione dell'assistenza a favore del proprio familiare avente necessità di supporto. Si tratta di interventi di sostegno alle competenze del caregiver familiare e di supporto nella gestione del familiare nel contesto domestico e del carico di cura (es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi abitativi della persona fragile; valutazione del bisogno e/o addestramento al corretto utilizzo degli ausili; addestramento alla movimentazione in sicurezza nei passaggi posturali; addestramento nei compiti di assistenza e cura dell'igiene e dell'alimentazione; sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai comportamenti problema del congiunto ecc...).

### **ART. 4 – TARIFFE E COSTI DELLE PRESTAZIONI**

L'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate riconosce gli importi orari massimi per le prestazioni erogate dagli Enti accreditati, sulla base dei costi del personale desunti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, comprensivi degli oneri previdenziali, assicurativi e dei costi organizzativi e gestionali necessari all'erogazione del servizio.

Gli importi orari riconosciuti per ciascuna figura professionale sono i seguenti:

<b>Categoria professionale</b>	<b>Livello CCNL di riferimento</b>	<b>Importo orario riconosciuto IVA esclusa</b>
Operatore socio-assistenziale (ASA)	B1	€ 22,04
Operatore socio-sanitario (OSS)	C2	€ 24,45
Operatore socio-educativo (Educatore professionale, Educatore socio-pedagogico o figure equivalenti)	D2	€ 26,60
Fisioterapista	D2	€ 26,60
Psicologo	E2	€ 31,84
Pedagogista o figure equivalenti	E2	€ 31,84

È prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei suddetti prezzi, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, sarà presa a riferimento:

- per il 50% la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) relativo all'anno solare precedente a quello della revisione.
- Per il 50% la variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali per il CCNL applicato dall'appaltatore.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata e documentata dall'appaltatore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

## **ART.5 - ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi oggetto del presente accreditamento sono attivati a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno effettuata dai Servizi Sociali competenti, dall'Ambito territoriale e/o dagli altri soggetti istituzionalmente preposti ove previsto. Sulla base degli esiti della valutazione viene predisposto il Progetto Individualizzato (PI) e/o il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), nel quale sono definiti: gli obiettivi dell'intervento, le prestazioni da erogare, le figure professionali coinvolte, la durata dell'intervento, il monte ore previsto, le modalità di monitoraggio e verifica, il budget assegnato.

Gli interventi possono essere erogati presso il domicilio della persona, presso sedi operative degli Enti accreditati, in contesti territoriali e socializzanti o in altri luoghi individuati dal Progetto Individualizzato.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Comune di Gallarate, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, provvede alla liquidazione delle prestazioni erogate dagli Enti accreditati nell'ambito delle misure, dei servizi e delle progettualità attivate dall'Ambito, secondo le modalità previste dai relativi atti amministrativi e dalle disposizioni specifiche delle singole misure di riferimento.

La liquidazione delle somme dovute avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica o di altro documento fiscalmente valido, previa:

- verifica della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal Progetto Individualizzato o dal Piano Assistenziale Individualizzato;

- verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'Ente accreditato secondo la normativa vigente.
- presentazione della documentazione e della rendicontazione richiesta dall'Ambito;
- verifica del rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di Accreditamento;

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l'Ufficio di Piano riscontri errori, irregolarità o omissioni nella documentazione amministrativa, contabile o rendicontativa presentata dall'Ente accreditato. In tal caso il termine decorrerà nuovamente dalla data di regolarizzazione della documentazione richiesta.

Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da cause non imputabili al Comune di Gallarate o all'Ambito Territoriale Sociale non potranno costituire motivo per richieste di risarcimento danni o corresponsione di interessi moratori.

L'Ente accreditato è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e degli ulteriori adempimenti fiscali previsti dalla legge.

#### **ART.7 – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO**

La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata dal Legale rappresentante dell'Ente all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate, presso il Comune di Gallarate (Ente capofila), indicando in oggetto: "Accreditamento per prestazioni sociali, socio-assistenziali, socio-educative e di supporto alla persona", a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.gallarate.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.gallarate.va.it)

Le domande di accreditamento potranno essere presentate in qualsiasi momento, salvo diversa determinazione dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate.

Le domande saranno istruite dall'Ufficio di Piano che provvederà a verificare: la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso, la completezza della documentazione presentata, la congruità e la veridicità delle dichiarazioni rese, la coerenza delle prestazioni e delle professionalità proposte rispetto alle aree per le quali viene richiesto l'accreditamento.

Qualora la domanda risulti incompleta o necessiti di chiarimenti, l'Ente sarà invitato a integrare la documentazione ai sensi dell'istituto del soccorso istruttorio.

Le domande saranno istruite entro 30 giorni dalla data di protocollazione, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni. L'accreditamento decorrerà dalla data di adozione del provvedimento di accreditamento e l'esito sarà comunicato all'Ente interessato entro 15 giorni dall'approvazione dello stesso. L'Elenco degli Enti accreditati sarà aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gallarate, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Qualora un Ente intenda rinunciare o recedere dall'accreditamento, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano mediante PEC con un preavviso di almeno 30

giorni, garantendo, ove necessario, la continuità degli interventi già in essere fino all'individuazione delle soluzioni alternative concordate con l'Ambito e con il beneficiario.

## **ART. 8 – VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accreditamento ha natura aperta, decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento e ha validità fino al 30 giugno 2028, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, previa verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento.

Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, gli Enti accreditati sono tenuti a confermare annualmente il possesso dei requisiti richiesti mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti comporta l'avvio del procedimento di decadenza dall'accreditamento e la cancellazione dall'Elenco degli Enti accreditati.

Gli Enti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano, mediante posta elettronica certificata (PEC), ogni variazione relativa ai requisiti soggettivi, organizzativi, professionali e gestionali che hanno determinato l'accreditamento nonché ogni modifica rilevante ai fini del mantenimento dello stesso. L'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il permanere dei requisiti richiesti e di richiedere agli Enti accreditati ogni documentazione ritenuta necessaria. L'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate si riserva altresì la facoltà di modificare, integrare o aggiornare le condizioni dell'accreditamento in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e regionale, agli indirizzi della programmazione sociale territoriale, ai bisogni rilevati sul territorio e alle misure, ai servizi e alle progettualità attivate dall'Ambito.

Resta salva la facoltà dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate di procedere, in qualsiasi momento, alla pubblicazione di un nuovo Avviso di accreditamento, alla revisione dell'Elenco degli Enti accreditati o all'adozione di diverse modalità organizzative e gestionali per l'erogazione dei servizi.

La sottoscrizione del Patto non determinerà, a nessun titolo, l'insorgere di alcuna obbligazione né a carico del Comune capo fila né a carico dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate.

## **ART. 9 – REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO**

È prevista la revoca dell'accreditamento qualora:

- venga meno anche solo uno dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- non venga mantenuto anche solo uno degli impegni dichiarati;
- il soggetto non effettui nei termini previsti l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti;
- il soggetto non effettui il rinnovo annuale dell'accreditamento (Art. 8);
- si verificano gravi o reiterate inadempienze.

## **ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Ente accreditato assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, animali e/o cose in virtù dell'esecuzione delle prestazioni del patto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni del patto ad esso riferibili.

L'Ente accreditato si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Gallarate (Capofila dell'Ambito) dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del patto. L'Ente accreditato si impegna a stipulare, qualora non già attiva, idonea copertura assicurativa R.C.T. con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro a tutela di persone e a €. 250.000,00 a tutela di beni a garanzia di sinistri che si possano verificare durante l'espletamento dei servizi. Qualora l'Ente accreditato abbia già stipulato una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), potrà produrre un'appendice ai contratti nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto per tutta la durata del patto.

Prima della sottoscrizione del Patto di accreditamento, l'Ente si impegna ad esibire prova della sussistenza di idonea assicurazione nei termini sopradescritti. L'Ente accreditato si impegna a presentare all'Amministrazione comunale la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Ente accreditato. L'Ente accreditato sarà tenuto ad inviare al Comune di Gallarate annualmente l'atto di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio nonché dovrà notificare l'eventuale annullamento o recesso del contratto da parte dell'Assicuratore. Resta inteso che l'Ente accreditato dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge (es. INAIL contro gli infortuni, eventuale RCA qualora si rendesse necessario l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei beneficiari).

## **ART. 11 - INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali inerente alla presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. In particolare, si porta a conoscenza che:

- a) i dati personali dichiarati dagli interessati nella domanda di accreditamento saranno trattati per consentire lo svolgimento della procedura di accreditamento. I dati stessi verranno conservati negli archivi del Comune di Gallarate, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto ne scaturirà l'impossibilità a procedere all'accreditamento;
- c) i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all'Amministrazione dell'Ambito, per quanto concerne la procedura di accreditamento;

d) il concorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e s.m.i., di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gallarate capofila dell'Ambito.

## **ART. 12 - CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Si avverte che verrà assoggettata a controllo la dichiarazione sostitutiva. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ambito si riserva di effettuare a campione le verifiche di quanto autocertificato dall'Ente erogatore. In caso di dichiarazioni non veritiere del dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR, l'accreditamento sarà revocato e il soggetto accreditato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 DPR n. 445/2000).

## **ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 art. 22 e seguenti. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa al Comune di GALLARATE in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale di Gallarate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.gallarate.va.it e dovrà contenere:

- le generalità del richiedente;
- i recapiti per l'invio tramite pec della risposta;
- gli estremi identificativi del documento e/o documenti oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e, ove occorra, dovrà comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Se ritenuto opportuno dal richiedente, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge 241/1990 e dagli artt. 22 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR). In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto. In esito all'effettuazione dell'accesso, verrà redatto un verbale contenente l'elenco dei documenti visionati e consegnati in copia al richiedente. Copia del suddetto verbale è reso disponibile, su richiesta, anche ai controinteressati.